



**COMUNE DI
SAN MICHELE SALENTINO**
PROVINCIA DI BRINDISI

ORDINANZA

N. 40 DEL 04/11/2025

Prot. nr. DEL

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24/11/2025

il Sindaco

- Vista la legge 4.4.1956, n.212 come modificata dalla legge 24.4.1975, n.130 "*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*";
- Vista la Circolare n.1943/V dell'8/4/1980 del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile;
- Vista la nota prefettizia del 20/10/2025, prot. n. 72147 contenente le indicazioni per disciplinare lo svolgimento delle manifestazioni di propaganda elettorale e le modalità di prenotazione delle stesse in occasione delle consultazioni elettorali del prossimo 23 e 24/11/2025, onde salvaguardare la tranquillità delle scuole e dei luoghi di cura e di culto, nonché la sicurezza del traffico;
- Dato atto che per la propaganda elettorale mediante affissioni, per la puntualità della previsione legislativa, questa Giunta Comunale ha già assicurato la "*par condicio*" richiesta dalla normativa mediante proprie deliberazioni n. 127 del 21/10/2025 e n.130 del 03/11/2025;
- Dato atto, altresì, che la Giunta Comunale di questo Comune con deliberazione n. 128 del 21/10/2025 ha individuato nella sola Piazza Marconi il luogo destinato allo svolgimento dei comizi elettorali, non disponendo di altre aree idonee;
- Ritenuto che più consono può risultare una predeterminazione delle modalità di accesso all'utilizzo dell'area pubblica destinata allo svolgimento dei comizi a cui possono accedere indistintamente tutti ed alle medesime condizioni;
- Visto l'esiguo numero di richieste di orari per comizi che si registrano ormai da diverse competizioni elettorali e che fanno ritenere superfluo una capillare assegnazione di spazi che evidentemente resterebbero inutilizzati, ma che negherebbe la possibilità di utilizzo a coloro che potrebbero averne interesse;

- Vista l'esperienza positiva consumata nelle passate competizioni elettorali in occasione delle quali, per l'assegnazione degli spazi orari per comizi, è stato adottato il metodo della "prenotazione condizionata", con ampia garanzia della "*par condicio*";

DISPONE

1. la propaganda elettorale mediante affissioni avviene secondo quanto stabilito con le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 127 del 21/10/2025 e 130 del 03/11/2025;
2. nel giorno precedente (dalle ore 00.01 di sabato 22 novembre) ed in quelli stabiliti per la votazione, oltre ai comizi, è vietata la nuova affissione di stampati, giornali murali ed altro materiale di propaganda elettorale. E' consentita, soltanto, la nuova affissione di giornali quotidiani e periodici nelle bacheche poste in luoghi pubblici, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;
3. tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale debbono indicare il nome del committente responsabile (Art. 3 della legge n. 515/1993);
4. a partire dal 30° giorno antecedente la data delle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei Partiti. E' vietata, inoltre, ogni forma di propaganda luminosa mobile. E' consentita, però, la propaganda elettorale figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che recano tale forma di propaganda devono avere i requisiti previsti dalle norme sulla circolazione stradale e la sosta degli stessi è ammessa entro i limiti delle predette norme. Ad essi è consentita la sosta meramente tecnica, per cui non è ammessa quella prolungata che configura una duplicazione degli spazi assegnati;
5. durante il suddetto periodo le disposizioni dell'art.18 del TULPS, approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773, non si applicano alle riunioni elettorali. Pertanto, i promotori di tali riunioni in luogo pubblico sono esenti, in detto periodo, dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo;
6. è vietato il getto dei volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione, evitando, però, che sia rivolta ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico;
7. l'uso degli altoparlanti fino al venerdì precedente la data delle votazioni rimane anch'esso disciplinato dalla norma dell'art. 7 della legge n.130/1975. L'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, nonché del nome dell'oratore e del tema del suo discorso e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente. L'uso degli altoparlanti sarà fatto con la massima discrezione nelle adiacenze di scuole e luoghi di culto e che gli altoparlanti stessi dovranno tacere nell'avvicinarsi o nell'attraversare luoghi dove sono in corso di svolgimento comizi;
8. la pubblicità fonica eseguita con mezzi mobili è subordinata al rilascio di una autorizzazione del Sindaco, a norma del combinato disposto del 2° comma dell'art. 7 della legge 24.04.1975, n. 130 e del 2° comma dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
9. per tenere un pubblico comizio in piazza Marconi, fino a giovedì 20.11.2025 (compreso), il rappresentante di uno dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, ovvero partiti partecipanti alla competizione elettorale, dovrà presentare comunicazione scritta indirizzata al Sindaco e al Comando della Stazione Carabinieri almeno 24 ore prima della manifestazione e comunque in giorno feriale, per non più di un comizio per volta. La durata di ogni comizio non

può superare 1 (una) ora e non può essere richiesto per due giorni consecutivi. Nel caso più aventi titolo siano interessati ad uno stesso orario, la precedenza spetterà a colui che ha presentato per primo la comunicazione;

10. venerdì 21.11.2025, i comizi avranno una durata di 30 minuti da tenersi nell'ambito delle seguenti fasce orare:

11,10/11,40 – 11,45/12,15 – 12,20/12,50 – 12,55/13,25 – 13,30/14,00 – 14,05/14,35 –
14,40/15,10 – 15,15/15,45 – 15,50/16,20 – 16,25/16,55 – 17,00/17,30 – 17,35/18,05 –
18,10/18,40 – 18,45/19,15 – 19,20/19,50 – 19,55/20,25 – 20,30/21,00 – 21,05/21,35 –
21,40/22,10 – 22,15/22,45 – 22,50/23,20 – 23,25/23,55.-----

L'attribuzione della precedenza, in caso di richieste concomitanti, sarà regolata come al precedente punto 9). Resta inteso che ogni promotore/lista/partito/gruppo politico partecipante alla competizione elettorale può accedere ad una sola fascia oraria;

11.le prenotazioni, di cui ai precedenti punti 9) e 10), devono essere accompagnate dalle attestazioni di versamento della tariffa prevista, pena l'inammissibilità della stessa.

12.stante il divieto di cui all'art.9 della legge 22/2/2000, n.28, l'Amministrazione comunale, fino alla chiusura delle operazioni di voto, non potrà svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni per le quali dovrà richiedere il preventivo parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

San Michele Salentino, 04/11/2025

il Sindaco
f.to Per. Agr. Giovanni Allegrini